



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

ORIGINALE

ORDINANZA N. 67 del 30-12-2024

Oggetto: Limitazioni e divieti per l'accensione di articoli pirotecnici (compresi petardi e razzi) finalizzati alla tutela della quiete pubblica (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), degli animali e della sicurezza ed incolumità pubblica e del patrimonio, pubblico e privato, legata ai residui incombusti derivanti dalla eventuale presenza di articoli pirotecnici lasciati sul suolo.

IL SINDACO

Premesso che:

- anche nel Comune di Zimella è diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre prossime festività con scoppi di petardi, mortaretti e articoli pirotecnici di vario genere;
- l'accensione ed il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini nonché potenziale fonte di rischio per traumi e l'integrità fisica delle persone e degli animali;

Visto l'art. 54 (*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il D. Lgs 04 aprile 2010 n. 58 (*Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici*), per le disposizioni ancora in vigore;
- il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 (*Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici*), il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 5 (*Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici*), comma 7, del succitato D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, ai sensi delle quali "*i prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo "razzo" con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati*";

Ritenuto di dover tutelare:

- il diritto alla serenità ed alla quiete della collettività, con specifico riferimento alle persone più fragili e coloro che non versano in buone condizioni di salute
- il patrimonio pubblico e privato, dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;
- gli animali che possono subire traumi dall'uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente incremento del rischio di fuga degli stessi e della probabilità del verificarsi di incidenti;

Visto l'art. 703 (*Accensioni ed esplosioni pericolose*) del Codice Penale;

Visto l'art. 75 (*Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi e fuochi artificiali*) del vigente Regolamento comunale Polizia urbana;

Visto altresì lo Statuto comunale;

ORDINA

per i motivi in narrativa espressi:

il **DIVIETO** di utilizzare articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, ad eccezione dei fuochi d'artificio di piccole dimensioni privi di effetti dirompenti come ad esempio: piccole girandole, petardini, fontane, bengala, vulcani ecc., in luoghi e spazi aperti o prospicienti strade, piazze, giardini e parchi pubblici in tutto l'ambito urbano del Comune di Zimella.

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 29 luglio 2015 n. 123, e, ove il fatto assuma una rilevanza penale, il deferimento all'Autorità Giudiziaria, le violazioni alla presente Ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00= ad euro 150,00=, oltre al sequestro, finalizzato alla confisca, degli artifici pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti, ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente provvedimento ha effetto **dalle ore 16:00 del giorno 31 dicembre 2024 a tutto il giorno 07 gennaio 2025**.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione del Veneto entro n. 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 06 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di n. 120 (centoventi) giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio *online* dell'Ente nonché venga notificata:

- al Comandante della Stazione Carabinieri di Cologna Veneta (VR);
- al Comando Polizia Locale dell'Unione Comuni "Adige-Guà";
- al Prefetto di Verona;
- al Questore della Provincia di Verona.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Certificato di pubblicazione, se presente
- Eventuali allegati indicati nel testo

IL SINDACO
Manega Gionata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

Certificato di pubblicazione

ORDINANZA N. 67 del 30-12-2024

Oggetto: Limitazioni e divieti per l'accensione di articoli pirotecnici (compresi petardi e razzi) finalizzati alla tutela della quiete pubblica (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), degli animali e della sicurezza ed incolumità pubblica e del patrimonio, pubblico e privato, legata ai residui incombusti derivanti dalla eventuale presenza di articoli pirotecnici lasciati sul suolo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 14-01-2025 con numero di registrazione all'albo pretorio 945.

Comune di Zimella li 30-12-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)